

N. R.G. 2215/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **2215/2024** promossa da:

L. B. (c. f. ...) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti M. S. e M. S., elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in ..., ... n. ...

PARTE ATTRICE

contro

ENTE (c.f. ...) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti E. C. e R. D. S., elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in ... presso ... al ..., ...

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.11.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

L'**attrice** ha chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità dell'**ENTE**, quale gestore della Casa Albergo ... e per l'effetto condannare l'Ente al risarcimento del danno da lei subito, quantificato nella somma di € 21.997,35, o nel diverso importo maggiore o minore che risulterà di Giustizia. Il tutto con rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso a quella dell'effettivo pagamento e con interessi legali ex art. 1284 c.c. sulle somme così rivalutate. Con vittoria di spese, competenze del Giudizio.

Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda in quanto illegittima, infondata e comunque indimostrata, con condanna di parte attrice alle spese e compensi di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 17.07.2024 la Sig.ra L. B. citava in giudizio l'**ENTE**, quale gestore della Casa Albergo ..., assumendo, in sintesi, che:



- In data 20.04.2022, dimorando in qualità di ospite presso la casa di riposo per anziani “Casa Albergo ...” (sita in ... alla via n. ...), nel dirigersi verso il locale adibito alla ristorazione posto al piano terra della medesima struttura, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di un pezzo di nastro adesivo posizionato sul pavimento della sala, finalizzato a contenere una disconnessione presente tra gli elementi della pavimentazione.
- A seguito della caduta era stata trasportata presso l’Ospedale di ..., dove era stata ricoverata in data 21.04.2022 con diagnosi di frattura della rotula destra;
- Era stata sottoposta ad intervento chirurgico ed era stata dimessa in data 03.05.2022.
- Si era sottoposta alle visite del caso (cfr. doc. 6 atto di citazione) ed era stata dichiarata guarita con postumi alla data del 22.09.2022 dal Dott. D. L., che aveva indicato che le lesioni da lei subite avevano comportato un’invalidità permanente del 5%, con invalidità temporanea di 30 giorni a totale e di 120 giorni al 50%.

In data 11.10.2024 si costituiva l’ENTE, gestore della Casa Albergo ..., assumendo il mancato esperimento, o quantomeno la nullità o la irregolarità, della condizione di procedibilità dell’azione ex D.L. 132/2014, essendo l’invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita pervenuto solo alla Casa Albergo e non anche all’ENTE, gestore della stessa.

Concludeva, chiedendo il rigetto della domanda.

Concessi alle parti i termini per sanare l’eccepito difetto di procedibilità della domanda, all’udienza del 16.04.2025, rilevato che l’ENTE si era costituito sanando l’eccepito difetto di notifica. da effettuarsi alla Direzione Regionale Abruzzo dell’ENTE con sede a ..., che ha in gestione la Casa Albergo ..., dove era ospite l’attrice, accertato che la caduta della Sig.ra L. B., nonché la presenza del nastro adesivo giallo sul pavimento della sala raffigurata nella fotografie allegate, non sono oggetto di contestazione da parte dell’Ente, ritenuto opportuno decidere preliminarmente sulla sussistenza del fatto, riservando all’esito di valutare la necessità di disporre CTU medico-legale, per verificare l’entità delle lesioni riportate dall’attrice la causa, all’esito dell’esame dei testi indicati dalle parti, è stata rinviata per la decisione all’udienza del 19.11.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso indicati nell’articolo 189 c.p.c.

A. Sulla natura della responsabilità dell’ENTE

Premesso che:

- la deduzione, da parte di chi agisce in via risarcitoria, allegando a sostegno della domanda fatti che possono indifferentemente comportare responsabilità contrattuale o extracontrattuale, non impedisce la diversa qualificazione della domanda, sempre a condizione che detti fatti coincidano e non sussistano elementi di differenziazione della



disciplina delle due forme di responsabilità sui quali non si sia formato il contraddittorio (Cass. Civ. 11 maggio 2007, n. 10930);

- la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale, pur essendo accomunate dal dato di essere entrambe delle sanzioni connesse alla violazione di un dovere giuridico sancito nell'interesse altrui, tanto che il rimedio principale del risarcimento è lo stesso per entrambe, restano comunque due forme di responsabilità che hanno titolo in fattispecie diverse e che sono pur sempre differenziate sul piano della disciplina normativa;
- la responsabilità extracontrattuale si distingue rispetto a quella contrattuale, che sanziona l'inadempimento dell'obbligazione quale dovere specifico verso un determinato soggetto, perché scaturisce dalla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa creditoria nei confronti di un determinato soggetto;

la fattispecie oggetto di contestazione risulta evidentemente inquadrabile nella disciplina della responsabilità contrattuale.

Infatti, tra la Casa Albergo “...” e la Sig. L. B. intercorreva, al momento dell'evento, un rapporto particolarmente qualificato sul piano del fatto, prima ancora che del diritto, in base al quale la sig. L. B. era stata accolta come ospite presso la struttura Casa Albergo gestita dall'ENTE, ponendo sotto la sua sfera di controllo i propri beni giuridici e la propria incolumità.

Più precisamente il rapporto è inquadrabile nel tipo di “contatto sociale qualificato”, che individua una responsabilità soggetta alla disciplina contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato. Tale categoria di obbligazioni è configurabile laddove sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in ragione della speciale qualità di uno di essi, sia idonea a ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione e informazione, in ossequio al dovere di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. (ex multis, Cass., sez. 3, sentenza n. 24071 del 13.10.2017).

Dal contatto sociale c.d. qualificato discende un rapporto *lato sensu* contrattuale, perché non trova fonte in un atto negoziale, ma nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico, che mette in relazione due soggetti, facendo sorgere in capo a uno dei due (o in capo a entrambi) l'obbligo di eseguire una prestazione.

B. Sulla sussistenza della responsabilità dell'ENTE

È di preliminare importanza evidenziare che la Casa Albergo è tenuta a adempiere all'obbligazione contrattuale di garantire ai propri clienti l'incolumità e la sicurezza, derivante dal contatto sociale qualificato instauratosi con il pagamento del prezzo per l'ingresso e il soggiorno nella struttura, provvedendo a adottare tutte le cautele necessarie perché non si verificino eventi dannosi.



Nel caso di specie, la presenza di nastro adesivo sul pavimento dei locali della Casa Albergo, per correggere una sconnessione ivi presente tra gli elementi della pavimentazione, appare del tutto inadeguata, non solo rispetto alla finalità perseguita, trattandosi di intervento del tutto inidoneo allo scopo, ma anche in considerazione della categoria degli utenti, accolti in qualità di ospiti presso la struttura stessa.

Come evidenziato nel bando di accesso alla Casa Albergo (cfr. doc. 1 atto citazione), l'ammissione è riservata ai "a) Pensionati ... [...] b) Genitori e loro coniugi conviventi, che abbiano almeno 65 anni di età [...]", cioè ad una platea di fruitori che notoriamente possono presentare difficoltà nella deambulazione.

La circostanza che il nastro adesivo creasse ostacolo all'incedere degli ospiti e, per il vero, anche a quello del personale della Casa Albergo trova confermata nelle dichiarazioni rese dalle testis A. V. e D. T., entrambe dipendenti della Casa Albergo che sono state sentite rispettivamente alle udienze del 11.06.2025 e 2.07.2025.

La testis A. V. ha confermato che "il nastro gommato [...] non eliminava il dislivello che costituiva ostacolo, seppur minimo, al passo che si bloccava. Mentre cammini la scarpa si blocca" tanto che "ci sono stati altri episodi analoghi" al caso di specie.

La testis D. T., la cui presenza sul luogo del sinistro è stata indicata dalla testis A. V., ha dichiarato che "un altro signore che si chiamava D. M. [...] fosse inciampato nel nastro di carta giallo che si vede nelle foto" e che "anche il personale inciampa nel nastro perché le mattonelle sono alzate e la presenza dello scotch rende la camminata difficoltosa, ci si inciampa".

Giova aggiungere che, nel caso di culpa in vigilando, come in qualsiasi ipotesi di colpa omissiva, consistita nel non aver impedito un evento che si era tenuto ad impedire, l'avverarsi stesso dell'evento costituisce prova dell'esistenza del nesso di causa tra la condotta omissiva ed il danno. In tali casi, per escludere l'esistenza del nesso causale tra omissione e danno, è necessario dimostrare che l'evento dannoso aveva avuto una causa diversa dall'omissione, indicando la diversa causa specifica che aveva determinato l'evento.

Nel caso di specie, non risulta essere stata allegata, da parte del convenuto ENTE, soggetto obbligato ad impedire l'evento in virtù dell'obbligo di protezione sorto dal contatto sociale qualificato instaurato con l'ospite L. B., alcuna prova circa la diversa causa dell'evento dannoso.

Al contrario è emerso, dalle dichiarazioni delle testis A. V. e D. T., che l'attrice a seguito della caduta era stata rinvenuta nelle vicinanze del nastro adesivo.

La testis A. V. ha precisato che, quando era arrivata sul luogo, la ricorrente L. B. era stesa a terra supina "in prossimità del divano dove il pavimento presentava il nastro adesivo gommato" (cfr. foto atto di citazione).



A sua volta la teste D. T. ha dichiarato che *“la Sig.ra era a terra tra il primo e il secondo divano a cominciare dalla porta della sala pranzo approssimativamente nella parte centrale della sala, dove si vede la punta del nastro gommato”*.

Accertato, sulla base dell'istruttoria svolta, la sussistenza di un nesso causale tra la presenza del nastro gommato, apposto per contenere il dislivello tra gli elementi della pavimentazione della sala e l'infortunio denunciato dall'attrice, sussistono i presupposti per ritenere configurabile una responsabilità contrattuale del convenuto ENTE, in relazione alle lesioni riportate dall'attrice a seguito della caduta avvenuta in data 20.04.2022.

C. Sul quantum debeatur

Accertata la sussistenza dell'an la causa va rimessa in istruttoria per l'espletamento di una perizia medico legale, finalizzata ad accertare l'entità delle lesioni riportate dalla Sig.ra L. B. a seguito del sinistro avvenuto in data 20.04.2022.

Per ragioni di economia processuale e di contenimento delle spese di lite, prima di disporre la perizia appare opportuno formulare alle parti la seguente proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c.:

- riconoscimento all'attrice, da parte del convenuto ENTE, del risarcimento del danno alla salute temporaneo così quantificato: giorni 97 di cui 14 al 100%, 23 al 75%, 30% al 50% e 30 al 25%, danno liquidato in € **6.181,25**, prendendo come riferimento la somma di € 115,00 al giorno, per ogni giorno di invalidità temporanea totale, applicandola in percentuale ai successivi giorni di invalidità temporanea;
- riconoscimento all'attrice, che all'epoca di stabilizzazione dei postumi (27.7.2022) aveva 79 anni, da parte del convenuto ENTE del risarcimento del danno alla salute permanente, quantificato nella misura del 4% e liquidato in € **5.046,00** di cui € 4.037,00 per danno biologico ed € 1.009,00 per danno non patrimoniale risarcibile, configurabile nel caso in esame, tenuto conto della lungo degenza, connessa all'intervento chirurgico subito dall'attrice per la riduzione cruenta della frattura, che aveva richiesto l'applicazione di mezzi di sintesi metallici,
- riconoscimento all'attrice, da parte del convenuto ENTE del rimborso della somma di € **719,00** pari all'importo delle spese mediche sostenute e documentate;
- riconoscimento all'attrice, da parte del convenuto, degli interessi legali sulla somma complessiva di € **11.946,25** come sopra liquidata, via via devalutata e rivalutata secondo gli indici Istat, dal 27.07.2022 (data di stabilizzazione dei postumi) alla data odierna, importo maggiorato degli interessi legali dovuti dall'eventuale accordo sulla proposta al saldo;
- riconoscimento all'attrice, da parte del convenuto, delle spese legali per la fase stragiudiziale, liquidate nella misura di € **1.985,00**, oltre accessori;



• riconoscimento all'attrice, da parte del convenuto, delle spese del presente giudizio, liquidate in € **264,00** per esborsi ed € **5.077,00** per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, con compensazione nella misura del 15% delle spese giudiziali e stragiudiziali come sopra liquidate.

Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza, per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa come sopra formulata

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2215/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:

ACCERTATA

la fondatezza della domanda formulata dall'attrice

DICHIARA

che il sinistro avvenuto in data 20.04.2022 presso la Casa Albergo "...", si è verificato per colpa esclusiva del convenuto ENTE, gestore della Casa Albergo ...

RIMETTE

la causa in istruttoria per le causali di cui in motivazione, come da separata ordinanza.

Alla Cancelleria per quanto di competenza.

Pescara, 09/12/2025

Il Giudice

dott.ssa Patrizia Medica

